

**Quesito in ordine all'applicabilità dei punteggi previsti dal paragrafo X, 1 comma, 2 cpv. della circolare n. 15098 del 30 novembre 1993.**

*(Risposta a quesito del 1° giugno 2005)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 1° giugno 2005, ha adottato la seguente delibera:

"

vista l'istanza in data 30 aprile 2005 con la quale la dott.ssa ... pone un quesito in ordine all'applicabilità dei punteggi aggiuntivi previsti per la salvaguardia del nucleo familiare ed in particolare " se il maggior punteggio aggiuntivo oggi previsto per prole di età inferiore ai tre anni (punteggio triplicato) sia applicabile anche nell'ipotesi in cui al momento della presentazione della domanda l'età del figlio era inferiore ai tre anni, poi superati al momento dell'espletamento della procedura di concorso, nonché se sia applicabile per quelle procedure di concorso che, seppur bandite in epoca antecedente alla delibera in esame, siano tuttora vigenti ed esplicative di effetti in quanto non esaurite" e, in tal caso, fa rilevare come sia tuttora pendente la domanda di trasferimento al tribunale di ... in relazione al bando del 19 marzo 2004, epoca in cui l'età dei figli era inferiore ai sei anni per il primogenito e ai tre anni per il secondogenito;

vista l'ulteriore nota datata 15 aprile 2004 e pervenuta a mezzo fax al Consiglio in pari data nella quale la dott.ssa ... rappresenta che:

- ha richiesto il trasferimento al tribunale di ..., chiedendo l'attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dalla circolare n. 15098 del 30.11.1993 a tutela dell'unità del nucleo familiare, essendo coniugata con magistrato in servizio presso il Tribunale di ... nonché per esigenze di cura ed educazione dei due figli minori (all'epoca della presentazione della domanda di età inferiore a tre e a sei anni) che in tal caso sarebbe attribuibile il punteggio raddoppiato;
- dalla consultazione delle graduatorie risulta che l'ultimo posto è stato assegnato a magistrato al quale è stato attribuito un punteggio aggiuntivo in quanto proveniente da una sede disagiata e, quindi, con un punteggio equivalente a quello cui la dott.ssa ... ritiene di aver diritto con l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi per la salvaguardia dell'unità familiare e ciò in considerazione dei criteri previsti dalla circolare 15098/1993 di assegnazione del posto a concorso al magistrato più anziano in ruolo in caso di parità di punteggio;
- che la assegnazione del predetto posto spetterebbe, a maggior ragione alla dott.ssa ..., nel caso in cui fosse applicabile al concorso la recente modifica di circolare che prevede la possibilità di triplicare i punti nel caso di figli di età inferiore ai tre anni;

Rilevato che:

- il concorso per posti ordinari bandito in data 19 marzo 2004 ( scadenza 5.4.2004) per 12 posti al Tribunale di ... è stato chiuso con delibera in data 13.4.2005 con la copertura dell'ultimo posto destinato alla dott.ssa ...;
- in relazione alla assegnazione del predetto posto la dott.ssa ... non poteva comunque beneficiare del punteggio aggiuntivo previsto dal paragrafo X, 1 comma, 2 cpv. della circolare n. 15098 del 30 novembre 1993 in quanto la norma prevede, ai fini del ricongiungimento al coniuge e agli eventuali figli, mediante trasferimento ad un ufficio ubicato nel luogo di residenza dei familiari, che il magistrato provenga da una sede che disti almeno 50 chilometri ( misurata con riferimento alla minor distanza stradale, autostradale, marittima o ferroviaria tra i centri abitati);
- le modifiche alla circolare introdotte con deliberazione del 23 febbraio 2005 e che hanno disciplinato diversamente la quantificazione del punteggio per i figli minori di tre anni, peraltro intervenute successivamente alla pubblicazione del bando e alla scadenza del termine, non hanno modificato il requisito oggettivo e quindi, anche sotto tale profilo, non appaiono incidenti ed applicabili alla procedura per la quale sono state invocate;

delibera

il rigetto dell'istanza per i motivi di cui in premessa.